



# COMUNE DI MATHI

**Regolamento Comunale  
della manifestazione  
mostra - mercato  
denominata**

***“SAGRA DELLA CASTAGNA  
E DEI  
PRODOTTI D’AUTUNNO”***

## SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione - denominazione - normativa di riferimento - sede della manifestazione.
- Art. 2 Orari - dimensioni dei posteggi.
- Art. 3 Tipologia dei generi ammessi
- Art. 4 Operatori ammessi.
- Art. 5 Modalità di presentazione delle domande - graduatorie.
- Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi.
- Art. 7 Obblighi dei concessionari di posteggio.
- Art. 8 Divieti per i concessionari di posteggio.
- Art. 9. Titolari di esercizi di vicinato con sede in MATHI
- Art. 10 Gestione della manifestazione.
- Art. 11 Sanzioni.

## **Articolo 1**

### **Istituzione – denominazione – normativa di riferimento - sede della manifestazione**

- 1.1 Il presente Regolamento norma l'organizzazione e la gestione della manifestazione annuale mostra - mercato denominata "*Sagra della castagna e dei prodotti d'Autunno*", istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26/7/2005, secondo quanto previsto dalla seguente normativa:
- L.R. n. 28 del 12/11/1999;
  - D.G.R. n. 42-29532 del 01/03/2000;
  - D.C.R. n. 626-3799 del 01/03/2000;
  - D.G.R. n.32-2642 del 2 aprile 2001, in attuazione della L.R. 12 novembre 1999, n.28 e del D. L.vo 31 marzo 1998, n.114;
  - D.G.R. 47-2981 del 14/05/2001.
- 1.2 La manifestazione, che si svolge la prima domenica del mese di ottobre comprende attività commerciali e non commerciali (artigiani, produttori, espositori, artisti ecc.) per un massimo di 120 posti.
- 1.3 Per la parte esclusivamente commerciale, si fa riferimento alla vigente normativa di settore mentre per l'altra parte, dove i materiali vengono venduti o esposti nell'esercizio di attività non commerciale, si fa riferimento alla L.R. n. 47/1987 e s.m.i. sulle fiere e alle normative di settore relative ai beni oggetto di compravendita.
- 1.4 La manifestazione si svolge, di norma, nel centro del paese. Tali aree sono così destinate:
- Via Parrocchia (n. 11 posti)
  - Via Don Bosco (n. 15 posti)
  - Via Martiri della Libertà – tratto superiore (n. 13 posti)
  - Via Martiri della Libertà – tratto inferiore (n. 15 posti)
  - Piazza Caporossi (n. 22 posti)
  - Via Beria (n. 12 posti)
  - Via Domenico Borla - viale Stazione (n. 21 posti)
  - P.zza Don Burzio (n. 11 posti).

## **Articolo 2**

### **Orari – dimensioni dei posteggi**

- 2.1 Le aree destinate alla manifestazione sono accessibili ai partecipanti dalle ore 7.30.
- 2.2 E' consentito accedere con l'automezzo nella zona della manifestazione solo per le operazioni di scarico e carico. Entro le ore 9.30 tutti i veicoli dovranno essere allontanati dall'area destinata alla manifestazione.
- 2.3 A carico dei proprietari dei veicoli rimasti in loco, saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 2.4 Oltre le ore 9.30, non si farà più luogo ad assegnazione di posteggi, salvo eventuali ritardi del personale della Polizia Municipale nello svolgimento delle operazioni di spunta.
- 2.5 La misura dei posteggi è stabilita in metri 4 x 3 di profondità, salvo eventuali riduzioni della profondità atte a garantire il regolare transito dei mezzi di soccorso e salve diverse esigenze.
- 2.6 Sono riservate a tutti gli operatori della manifestazione aree di parcheggio dei mezzi individuate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

- 2.7 Gli operatori sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, tributaria e fiscale, di pubblica sicurezza nonché delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2.8 Nulla è dovuto per il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, tassa smaltimento rifiuti e quota di partecipazione alla manifestazione.

### **Articolo 3** **Tipologia dei generi ammessi**

- 3.1 Indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'operatore, nella manifestazione "*Sagra della castagna e dei prodotti d'Autunno*" è ammessa soltanto la vendita o la mera esposizione di articoli attinenti il settore merceologico alimentare - castagne, miele, uva e funghi e loro prodotti derivati, prodotti enogastronomici regionali - ed articoli del settore non alimentare quali creazioni artistiche, dipinti, sculture, oggetti ed attrezzi della tradizione contadina locale.  
Può essere tuttavia ammessa, a discrezione dell'Amministrazione, la partecipazione alla manifestazione di operatori di altri settori merceologici, i quali dovranno comunque essere compresi nel numero massimo della relativa categoria.
- 3.2 Il personale di Polizia Municipale potrà in qualsiasi momento verificare se gli articoli posti in vendita sono conformi a quanto stabilito nel presente Regolamento, diffidando eventualmente il concessionario del posteggio dal porre in vendita merci non consentite. In caso di verificata inottemperanza, si provvederà alla revoca immediata del posteggio, e all'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 11.

### **Articolo 4** **Operatori ammessi**

- 4.1 Sono ammessi alla manifestazione:
- I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, previa esibizione del titolo autorizzativo.
  - I produttori e agricoltori dei prodotti tema della presente sagra.
  - I titolari di autorizzazione commerciale temporanea rilasciata, in bollo, dall'Ufficio Commercio del Comune di MATHI. Tali autorizzazioni sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio dal D. Lgs. 114/98.
  - Gli operatori che vendono o espongono in forma professionale, ricorrente o continuativa esclusivamente opere del proprio ingegno (pittori, scultori, ecc.).  
Per queste categorie, l'esercizio dell'attività dovrà essere svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale.
  - Gli espositori occasionali, che non potranno in alcun caso vendere gli oggetti esposti.
  - Gli artisti ed operatori non commerciali che espongono e/o vendono in forma occasionale le opere del proprio ingegno di carattere creativo.
  - Le Associazioni che hanno sede o svolgono la loro attività in via principale in MATHI.
- 4.2 Ai fini di stabilire una univoca classificazione ed identificazione degli artisti, in base a quanto disposto dal comma 2 lettera h), Articolo 4, titolo I° del D. Lgs. 114/1998, si definiscono artisti:
- Gli operatori ed i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, quelle dell'ingegno personale a carattere creativo, comprese:
    - opere di pittura (tela, vetro, ceramica, stoffa, legno);
    - opere di scultura (legno, pietra, gesso, marmo, terracotta, ecc.);
    - opere di grafica;
    - pubblicazioni di natura scientifica o informativa (realizzate anche mediante supporto informatico).

A costoro non si applicano le norme disposte dal D. Lgs. 114/1998, pertanto gli artisti non abbisognano di autorizzazione alcuna per esporre e/o vendere le proprie opere.

Ai sensi della normativa vigente in materia, non possono essere considerati artisti coloro che pongono in vendita beni derivati dal mero assemblaggio di materiale vario, in precedenza acquistato in nome e per conto proprio (ad es. bigiotteria, decoupage, candele e saponi fatti a mano, ...).

Rispetto al numero massimo dei posti, di cui all'articolo 1.2, sono disposte le seguenti riserve per categoria:

- 1) titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 30
- 2) produttori e agricoltori dei prodotti tema della presente sagra 10
- 3) titolari di autorizzazione commerciale temporanea rilasciata, in bollo, dall'Ufficio Commercio del Comune di MATHI. 25
- 4) operatori che vendono o espongono in forma professionale, ricorrente o continuativa esclusivamente opere del proprio ingegno 15
- 5) espositori occasionali 10
- 6) artisti ed operatori non commerciali che espongono e/o vendono in forma occasionale le opere del proprio ingegno di carattere creativo 20
- 7) Associazioni che hanno sede o svolgono la loro attività in via principale in MATHI 10.

- 4.3 I posti che risultassero disponibili dopo l'avvenuta assegnazione, a causa di un inferiore numero di richieste, saranno assegnati agli operatori appartenenti ad altre categorie i cui posti disponibili fossero andati esauriti secondo l'ordine delle categorie di cui al punto 4.2, avendo riguardo che sia rispettata la norma prevista dal D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, la quale determina che "gli spazi per le autorizzazioni temporanee non possono essere numericamente prevalenti rispetto al numero degli spazi riservati agli operatori di autorizzazione permanente per il commercio su aree pubbliche".

## **Articolo 5**

### **Modalità di presentazione delle domande – graduatorie**

- 5.1 Tutte le domande di partecipazione alla manifestazione, redatte su apposito modello predisposto dall'Ufficio Commercio, devono pervenire al medesimo, tramite il protocollo generale, almeno otto giorni prima dello svolgimento.  
Dovranno essere allegate:
- Copia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (se in possesso);
  - Copia visura camerale (se in possesso).
- 5.2 Le domande, secondo le disposizioni fiscali vigenti, devono essere regolarizzate in bollo. L'Amministrazione Comunale si riserva di invitare alla manifestazione soggetti che espongono e/o vendono oggetti ed attrezzi della tradizione contadina locale e gli artisti come sopra definiti, le Associazioni. di cui all'art. 4.2 numero 7.  
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non sottoscritte.
- 5.3 L'Ufficio commercio provvede a predisporre una graduatoria in base ai seguenti criteri in ordine di importanza:
- Residenza in MATHI del richiedente
  - ordine cronologico di presentazione delle domande
  - presenze maturate nelle precedenti edizioni.
  - presenze maturate in precedenti eventi analoghi.

## **Articolo 6**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi**

- 6.1 Nell'assegnazione dei posteggi, viene data la precedenza agli operatori che hanno fatto domanda di partecipazione nei modi e termini di cui all'articolo 5.

- 6.2 I posteggi non occupati entro le ore 8.00 saranno assegnati in spunta secondo l'ordine di graduatoria redatto in base alle presenze maturate nelle precedenti edizioni, con priorità agli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e, successivamente, ai titolari di autorizzazione temporanea precedentemente predisposta dall'Ufficio Commercio a seguito di regolare presentazione della domanda nei termini previsti.
- 6.3 Coloro che rinunziano al posto assegnato dal Comune non otterranno la presenza alla manifestazione.
- 6.4 Per consentire un regolare svolgimento per tutta la durata della manifestazione è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per un concentrico di 500 metri, sia dei generi alimentari, sia dei non alimentari.
- 6.5 Non si può procedere all'assegnazione di posteggi ad operatori commerciali in prossimità di esercizi commerciali di vicinato o medie strutture autorizzati alla vendita dei medesimi articoli, sia del settore alimentare che non.
- 6.6 L'Amministrazione si riserva di escludere gli operatori che in manifestazioni precedenti tenutesi in MATHI, non abbiano rispettato le norme date dal presente regolamento o comunque altre disposizioni di carattere disciplinare o organizzativo date dall'Amministrazione stessa.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei concessionari di posteggio**

- 7.1 Gli operatori che partecipano alla manifestazione devono:
- provvedere a propria cura alle operazioni di scarico, sistemazione e carico della merce, rispondendo di eventuali danni a terzi;
  - tenere pulita l'area occupata, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti secondo le istruzioni fornite dal Comune. Al termine della manifestazione, il posteggio assegnato dovrà risultare pulito e totalmente sgombro;
  - rispettare gli orari della manifestazione;
  - attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio e le fiere e il trattamento degli oggetti usati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione e il suo inserimento nel contesto delle attività locali.

## **Articolo 8**

### **Divieti per i concessionari di posteggio**

- 8.1 È fatto divieto agli operatori di:
- esporre e/o vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento;
  - pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
  - reclamizzare la propria attività in modo sconveniente;
  - cambiare posteggio assegnato, usare altoparlanti o altri strumenti sonori per attrarre gli acquirenti;
  - cedere, anche parzialmente, il posteggio ricevuto in assegnazione;
  - parcheggiare veicoli in area destinata alla manifestazione, anche in adiacenza dei banchi;
  - disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo.

## **Articolo 9**

### **Titolari di esercizi di vicinato con sede a MATHI**

- 9.1 I titolari di esercizi di vicinato con sede a MATHI hanno facoltà di esporre nella giornata della manifestazione le proprie merci allestendo all'esterno della propria sede apposito banco, previa comunicazione in carta semplice all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di 15 giorni.
- 9.2 Tale banco potrà avere dimensioni massime di mt. 2 e profondità cm. 60. Inoltre non dovrà in alcun modo interferire alla normale viabilità.
- 9.3 Anche per tali occupazioni il plateatico è concesso in forma gratuita.
- 9.4 I titolari di esercizio di vicinato che vorranno allestire un banco di esposizione e/o vendita nei posteggi della manifestazione sono assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.

## **Articolo 10**

### **Gestione della manifestazione**

- 10.1. L'organizzazione e la gestione (compresi la spunta e l'assegnazione dei posteggi) della sagra sono svolte dall'ufficio comunale preposto. L'Amministrazione Comunale può affidare la gestione, con atto deliberativo della Giunta Comunale, per una o più edizioni.
- 10.2. In caso di affidamento della gestione, l'ente, associazione, gruppo o comitato sarà tenuto a trasmettere tutti gli atti relativi entro 8 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione stessa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione tempestiva dei provvedimenti relativi.  
Il compito della vigilanza e del controllo sono affidati al Servizio di Polizia Municipale.
- 10.3. Come da disposizioni impartite dal locale Comando Brigata Guardia di Finanza e dalla Regione Piemonte – Direzione Commercio e Artigianato, gli elenchi dei partecipanti saranno trasmessi ai medesimi Uffici per quanto di competenza.
- 10.4. La numerazione, la delimitazione dei moduli di posteggio dovrà essere eseguita a cura del personale dell'ufficio tecnico comunale almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni**

- 11.1. Quando la violazione accertata è riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene.
- 11.2. Le infrazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, ferme restando quelle previste e menzionate dal D. L.vo n.114/1998, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00.
- 11.3. In caso venga disposta la revoca del posteggio, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.